



Regione: Molise (non costituita)

Atto impugnato: articoli 12, comma 1, e 34, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4, (Legge finanziaria regionale 2013); le disposizioni, rispettivamente, consentono in via transitoria agli enti regionali di procedere alla copertura della dotazione organica e del fabbisogno triennale con le modalità indicate dalle leggi istitutive e prevedono la decadenza automatica di tutte le nomine a qualsiasi titolo, ragione e causa al termine della legislatura.

Esito: dichiara l'illegittimità dell'articolo 12, comma 1, della l.r. Molise 4/2013, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. e dell'articolo 34, comma 1, della l.r. Molise 4/2013 per violazione dell'articolo 97 Cost..



Motivi della decisione:

la Corte richiama precedenti in cui ha riconosciuto alle disposizioni della Finanziaria 2007 natura di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica (148/2012; 69 e 108/2011; 169/2007) e rileva come norma regionale autorizzi nuove assunzioni in alcuni enti del sistema regionale in assenza del piano per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Finanziaria 2007.

In merito alla decadenza automatica delle nomine regionali compresi direttori generali del SSR, rileva che si tratta di figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell'adempimento di un'obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal



(segue)

provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale (vedi 152/2013 e 104/2007).

Tale figura non ha un rapporto istituzionale, a livello organizzativo, diretto ed immediato con organo politico, pertanto, la previsione della decadenza incide sulla continuità dell'azione amministrativa contrastando con il principio di buon andamento anche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa escludendo una valutazione oggettiva dell'operato; viola, altresì, il principio dell'imparzialità introducendo un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dipendente da un atto politico; contrasta, infine, con il principio del giusto procedimento non rispettando il diritto del funzionario di intervenire nel procedimento finalizzato alla sua rimozione e di conoscerne le motivazioni (vedi 34/2010).



Regione: Calabria (non costituita)

Atto impugnato: delibera legislativa statutaria 279/2013 “Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 ‘Statuto della Regione Calabria’” con la quale si riduce a 40 il numero dei componenti del Consiglio; si stabilisce che la Giunta è composta dal Presidente e da massimo 8 assessori e che l’efficacia delle disposizioni decorre dalla X legislatura.

Esito: dichiara l’illegittimità della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost..



Motivi della decisione:

la Corte richiama precedenti in cui ha riconosciuto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 1, del d.l. 138/2011 natura di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica (23/2014) e sottolinea come gli articoli 117, 122 e 123 Cost., non sarebbero violati poiché nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, si stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri nonché degli assessori. Si garantisce il principio in base al quale tutti i cittadini hanno diritto ad essere egualmente rappresentati. Senza criteri posti dal legislatore statale sulla composizione degli organi regionali, ci sarebbe il rischio di ponderare diversamente, da regione a regione, il valore del voto degli elettori.



(segue)

Il principio relativo all'equilibrio rappresentati/rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati) *«sia perché, in base all'articolo 123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” debbono essere “in armonia con la Costituzione”, sia perché l'articolo 51 Cost. subordina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l'accesso non solo alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” (non elettivi)»* (vedi 198/2012).

Tenuto conto che da ultimi dati ISTAT la popolazione calabra è inferiore ai due milioni di abitanti, le disposizioni censurate ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 14 del d.l. n. 138/2011, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..



Regione: Veneto (due ricorsi unificati)

Atto impugnato:

- articolo 16, comma 2, l.r. 55/2012 che aggiunge comma 4 bis all'articolo 48 bis della l.r. 33/2002 (Testo unico in materia di turismo) prevedendo che, nell'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime, l'operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune;
- articolo 5 l.r. 8/2013 che modifica l'articolo 48 *bis* della l.r. 33/2002 (Testo unico in materia di turismo) prevedendo che il nulla osta abbia durata non inferiore a 7 e non superiore a 12 anni e che si applichino i criteri dell'Intesa Conf. Un. 5 luglio 2012;
- articolo 4 l.r. 55/2012 che disciplina le procedure urbanistiche semplificate presso lo sportello unico per le attività produttive in caso di progetti per impianti non conformi allo Strumento urbanistico generale.

Esito: dichiara l'illegittimità dell'articolo 16 della l.r. 55/2012 e dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 8/2013, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della l.r. 55/2012.



Motivi della decisione:

la Corte affronta in prima battuta le censure sollevate in merito all'articolo 4 della l.r. 55/2012 in materia di procedure edilizie di approvazione di progetti relativi ad attività produttive esistenti rilevando "l'insanabile genericità" delle censure e, pertanto, l'inammissibilità della questione.

In merito alle modifiche introdotte all'articolo 48 *bis* del TU Turismo veneto, la Corte precisa che sebbene il comma 4-bis (introdotto dalla l.r. 55/2012) relativo al limite territoriale del nulla osta sia stato abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l.r. 8/2013 (legge che ha ulteriormente modificato l'articolo 48-bis), ha *medio tempore* trovato applicazione.

Ribadisce che, nonostante la collocazione nel TU Turismo le disposizioni incidono sull'attività del commercio in forma itinerante e tale attività è soggetta alla disciplina in materia di tutela della concorrenza.



(segue)

La Corte ribadisce da un lato la trasversalità della materia dall'altro l'esclusività della competenza che sia inibisce la novazione della fonte, sia si estende anche all'individuazione dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare vincoli all'attività (vedi difesa veneta); esplicita, inoltre, le ragioni per cui il divieto del commercio itinerante nei centri storici veneti è stato ritenuto legittimo (vedi difesa veneta e Corte 247/2010), presupposti non sussistenti nelle disposizioni in esame.

Le norme censurate, da un lato, violano l'articolo 19 d.lgs. 59/2010 (abilitazione commercio itinerante con validità nazionale), dall'altro, estendono, unilateralmente, al commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime la disciplina prevista per il rilascio e rinnovo di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.